



Comune di Folgaria

Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 di data 24.05.2019

INDICE
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito e finalità
- Art. 2 - Vigilanza e sanzioni
- Art. 3 - Esibizione di titolo

CAPO II – OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI

- Art. 4 - Occupazione di suolo
- Art. 5 - Occupazione per attività propagandistiche
- Art. 6 - Occupazione con attività pericolose
- Art. 7 - Raccolte a scopo benefico

CAPO III – SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

- Art. 8 - Trasporti di cose polverose o emananti cattivi odori
- Art. 9 - Trasporto e uso d'oggetti pericolosi
- Art. 10 - Sicurezza di strutture od oggetti sugli edifici
- Art. 11 - Alberi, rami e siepi
- Art. 12 - Circolazione di bambini e di persone incapaci
- Art. 13 - Recapito degli amministratori di condominio

CAPO IV – IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI

- Art. 14 - Pulizia del suolo, dei fabbricati e relative aree contigue e di strutture
- Art. 15 - Pulizie delle aree occupate da esercizi pubblici e dai parcheggi delle aree sciabili
- Art. 16 - Pozzetti stradali e fontane
- Art. 17 - Carogne di animali
- Art. 18 - Veicoli a motore, rimorchi e simili
- Art. 19 - Rifiuti inerti
- Art. 20 - Pulizie e ripristini
- Art. 21 - Manomissione dei contenitori
- Art. 22 - Accensione di fuochi
- Art. 24 - Distribuzione di materiale pubblicitario
- Art. 25 - Divieto d'esposizione
- Art. 26 - Divieti di manomissione
- Art. 27 - Divieti d'utilizzo
- Art. 28 - Conservazione e manutenzione d'edifici e manufatti
- Art. 29 - Numerazione civica

CAPO V – CURA DEGLI ANIMALI

- Art. 30 - Finalità ed ambito d'applicazione
- Art. 31 - Disposizioni e divieti generali
- Art. 32 - Uso di sostanze velenose
- Art. 33 - Trasporto d'animali su mezzi pubblici
- Art. 34 - Pulizia di luoghi pubblici
- Art. 35 - Disturbo da animali
- Art. 36 - Cani
- Art. 37 – Gatti

CAPO VI – TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DALLE IMMISSIONI FASTIDIOSE

- Art. 38 - Finalità e ambito di applicazione
- Art. 39 - Definizioni
- Art. 40 - Attività rumorose nell'ambito di pubblici esercizi o circoli privati o di manifestazioni all'aperto ed assimilabili
- Art. 41 - Attività rumorose nell'ambito di cantieri edili, stradali e assimilabili
- Art. 42 - Orari delle attività rumorose
- Art. 43 - Modalità per l'autorizzazione in deroga e la comunicazione
- Art. 44 - Rumori molesti all'aperto e nelle abitazioni
- Art. 45 - Condizione di impiego per attrezzature da giardino e similari
- Art. 46 - Autolavaggi
- Art. 47 - Pubblicità fonica
- Art. 48 - Allarmi antifurto
- Art. 49 - Attività rumorose di servizi pubblici essenziali
- Art. 50 - Documentazione tecnica
- Art. 51 - Sanzione accessoria
- Art. 52 - Misurazioni e controlli
- Art. 53 - Campagne di sensibilizzazione e informazione

CAPO VII – ATTIVITA' AGRICOLA

- Art. 54 - Norme per l'utilizzo d'antiparassitari e presidi sanitari
- Art. 55 - Norme di prevenzione e protezione individuale
- Art. 56 - Allontanamento di volatili

CAPO VIII – COSE MOBILI RITROVATE

- Art. 57 - Disposizioni generali
- Art. 58 - Esclusioni
- Art. 59 - Ritrovamento
- Art. 60 - Acquisto della proprietà delle cose mobili ritrovate
- Art. 61 - Vendita necessaria
- Art. 62 - Cosa appartenente a persona identificabile
- Art. 63 - Restituzione
- Art. 64 - Restituzione di documenti
- Art. 65 - Cose prive di valore commerciale
- Art. 66 - Rimborso spese per il deposito e per gli accertamenti

CAPO IX – ESERCIZIO DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO SU STRADA

- Art. 67 - Esercizio libero dell'arte e dello spettacolo su strada
- Art. 68 - Limiti soggettivi all'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada
- Art. 69 - Modalità nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada
- Art. 70 - Occupazione del suolo e utilizzo di superfici

CAPO XI – ALTRE DISPOSIZIONI

- Art. 71 - Mezzi mobili a scopo abitativo
- Art. 72 - Norme di convivenza
- Art. 73 - Detenzione e consumo di bevande alcoliche nelle aree verdi ed in quelle attrezzate per bambini e sportive
- Art. 74 - Contrasto al fenomeno della prostituzione
- Art. 75 - Boschi, prati e pascoli di proprietà comunale
- Art. 76 - Abrogazioni

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito e finalità

1. Il regolamento di polizia urbana disciplina comportamenti ed attività in ogni modo influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la salute e la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità e la conservazione dei beni comuni e la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il regolamento è efficace su tutti gli spazi ed aree pubblici e su quelli privati aperti al pubblico transito.
3. Il regolamento disciplina inoltre attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività.
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna qualificazione, s'intende il presente regolamento di polizia urbana.

Art. 2

Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del regolamento è affidata al servizio di Polizia Locale comunale, agli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria, ai dipendenti, appositamente individuati dell'Amministrazione comunale e delle aziende e società affidatarie di servizi pubblici locali nell'ambito dell'affidamento.
2. I limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del regolamento sono indicati nel rispettivo articolo di riferimento.
3. Il trasgressore, alla contestazione dell'addebito, interrompe immediatamente la condotta illecita, ripristina lo stato dei luoghi ed adempie le prescrizioni del regolamento.
4. L'Amministrazione comunale elimina ogni conseguenza della condotta illecita e si sostituisce nell'esecuzione degli adempimenti omessi, con rivalsa di spese a carico del trasgressore.
5. Chi viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 ad € 480,00.
6. Di eventuali condotte riparatorie, mediante adesione volontaria, del danno causato si tiene conto nell'ordinanza ingiunzione determinante la sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 3

Esibizione di titolo

1. Nel caso in cui il regolamento o altri regolamenti prevedano l'ottenimento di un'autorizzazione o di una concessione, la medesima è presentata agli organi di vigilanza su loro richiesta.
2. Chi viola la disposizione del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

CAPO II OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI

Art. 4

Occupazione di suolo

1. Qualsiasi occupazione di suolo aperto al pubblico transito è soggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione comunale e dei suoi Enti funzionali.
2. Il concessionario, qualora l'occupazione di suolo renda difficoltoso individuare e raggiungere abitazioni private, attività commerciali, pubblici esercizi, uffici e aziende, predispone, a proprie spese, la segnaletica e le opere necessarie per individuare e raggiungere le abitazioni o la sede delle attività.
3. Ad eccezione dei casi espressamente disciplinati da altri regolamenti comunali del Comune di Folgaria e dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad €300,00.

Art. 5

Occupazione per attività propagandistiche

1. Le occupazioni di suolo pubblico o di luogo aperto al pubblico transito per attività propagandistiche, escluse quelle richieste da associazioni, comitati, Organizzazioni non lucrative d'utilità sociale, organizzazioni sindacali, partiti e movimenti politici, sono concesse in base ai seguenti divieti e criteri:
 - a) divieto di rilascio a distanza inferiore a cinquanta metri dall'ingresso d'ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili (negli orari di svolgimento dell'attività scolastica, comprese l'ora antecedente e quella successiva della medesima), sedi di pubbliche amministrazioni, luoghi di culto e di memoria dei defunti;
 - b) divieto di rilascio a distanza inferiore a cento metri dal perimetro occupato da fiere e mercati;
 - c) l'occupazione non supera i due giorni consecutivi;
 - d) rilascio, nello stesso posto, ad un singolo richiedente, al massimo di sei concessioni per anno solare.
2. L'Amministrazione comunale individua le aree comunque non utilizzabili per le attività propagandistiche di cui al comma 1 in base ai seguenti criteri:
 - a) tutela architettonica, paesaggistica e storica;
 - b) sicurezza della circolazione stradale.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 6

Occupazione con attività pericolose

1. Le occupazioni di suolo pubblico con veicoli, strutture o materiali che possano creare pericolo per la circolazione sono ammesse ed autorizzate solo se l'area è adeguatamente transennata e vigilata.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 7

Raccolte a scopo benefico

1. Le raccolte d'indumenti, carta e altri materiali a scopo benefico ed umanitario, nonché quelle d'offerte in denaro effettuate su aree pubbliche sono vietate nelle adiacenze degli ingressi di scuole, luoghi di cura o di memoria dei defunti.
2. Durante le operazioni di raccolta è vietato importunare le persone.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

CAPO III SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

Art. 8

Trasporto di cose polverose o emananti cattivi odori

1. Il trasporto di letame e di sostanze in fermentazione o in putrefazione e in genere di cose atte a provocare disturbo o problemi d'igiene è ammesso nell'abitato solo se adottate tutte le misure per evitare la diffusione d'odore e polvere e la dispersione di liquami.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 9

Trasporto e uso d'oggetti pericolosi

1. Il trasporto a mano o a spalla di scale, aste metalliche o in genere d'oggetti di lunghezza superiore a tre metri è effettuato da almeno due persone, disposte alle due estremità dell'oggetto in modo da evitare pericolo per i passanti.
2. L'uso in luogo pubblico di scale a mano o la collocazione temporanea di ostacoli, su area aperta al pubblico transito, è consentito solo se gli ingombri sono vigilati od opportunamente transennati.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 10

Sicurezza di strutture od oggetti sugli edifici

1. Le strutture e gli oggetti mobili presenti sui tetti, sulle facciate degli edifici, sui balconi, sui ponteggi, sui muri di cinta e in qualsiasi luogo confinante con area soggetta a pubblico transito sono assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00 ferme restando eventuali ulteriori responsabilità.

Art. 11

Alberi, rami e siepi

1. I rami e le siepi non possono invadere aree soggette a pubblico transito.
2. Rami di piante ad alto fusto possono sporgere, su aree soggette a pubblico transito, ad altezza superiore a tre metri dal marciapiede e superiore a cinque metri dalla carreggiata.
3. Ramificazioni e fogliame non possono limitare in ogni caso l'efficacia degli impianti d'illuminazione pubblica, la visuale in relazione alla circolazione stradale e la visibilità della segnaletica stradale.
4. Chi esegue lavori di taglio e potatura rimuove e smaltisce tempestivamente gli scarti e residui vegetali.
5. I proprietari, gli amministratori o i conduttori dei fondi confinanti con aree soggette a pubblico transito rimuovono fogliame, fiori, alberi o rami rinsecchiti o comunque lesionati.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 12

Circolazione di bambini e di persone incapaci

1. I minori d'età inferiore ai sei anni, in ogni luogo pubblico, sono vigilati e sorvegliati da chi ne ha la responsabilità.

2. Quanto disposto al comma 1 vale anche per gli individui d'età superiore, qualora non siano in grado di badare a sé stessi.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 13

Recapito degli amministratori di condominio

1. Il recapito dell'amministratore condominiale, qualora nominato ai sensi del codice civile, è indicato, in modo ben visibile, nell'atrio dell'edificio condominiale.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

CAPO IV

IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI

Art. 14

Pulizia del suolo, dei fabbricati e relative aree contigue e di strutture

1. È vietato:

- a) imbrattare fabbricati, strutture pubbliche, suolo pubblico e strumentazione (beni mobili) pubblica;
- b) gettare e/o abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico;
- c) apporre scritte o segnaletica orizzontale su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, senza il previo consenso del Comune;
- d) apporre scritte e cartelli di qualsiasi genere sulle strutture e sui beni mobili di uso pubblico senza la necessaria autorizzazione del Comune.

2. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi. In caso di scarico abusivo su aree private, i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi;

3. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il comune di Folgaria promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale, autorizzando, a tal fine, i proprietari o i titolari di diritto reale o personale di godimento, ovvero gli amministratori d'edifici a pulire, salvo in tempo di gelo, il piano di calpestio dei marciapiedi, degli ingressi, degli anditi, dei passaggi e dei sottoportici di rispettiva pertinenza. I titolari di pubblici esercizi possono installare nei pressi dell'ingresso della propria attività appositi contenitori posacenere. In assenza di spazi privati, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, il titolare può collocare su area pubblica, durante l'orario di apertura, il contenitore posacenere con ingombro massimo di mq. 0,15, nel rispetto delle norme relative alla circolazione e degli altri regolamenti comunali.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00 ferma restando ogni altra eventuale responsabilità.

Art. 15

Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici e dai parcheggi delle aree sciabili

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza delle aree sciabili, di pubblici esercizi, quali discoteche, negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi o locali similari, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari, ecc..) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.

3. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

4. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00 ferma restando ogni altra eventuale responsabilità.

Art. 16

Pozzetti stradali e fontane

1. Il Comune provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso.
2. È vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.
3. Chi viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00 ferma restando ogni altra eventuale responsabilità.

Art. 17

Carogne di animali

1. Le carogne di animali, rinvenute in prossimità degli abitati o in situazioni di potenziale pericolo per la salubrità pubblica devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla Azienda Sanitaria Provinciale o prescritte dalla normativa vigente, nonché dalla deliberazione della Giunta provinciale 27 giugno 2003, n. 505. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00 ferma restando ogni altra eventuale responsabilità.

Art. 18

Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. È vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili. Essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.
2. È vietato altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
3. In caso di abbandono sarà cura del Comune provvedere alla rimozione dei predetti rifiuti dalle aree pubbliche e ad uso pubblico.
4. Le spese di rimozione saranno a carico del proprietario.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00 ferma restando ogni altra eventuale responsabilità.

Art. 19

Rifiuti inerti

1. È vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
2. Il conferimento deve avvenire presso centri di raccolta autorizzati.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00 ferma restando ogni altra eventuale responsabilità.

Art. 20

Pulizie e ripristini

1. Al termine dell'occupazione di suolo pubblico o di operazioni di carico e scarico il responsabile pulisce e ripristina l'area utilizzata.
2. L'Amministrazione comunale ripristina, in caso contrario, lo stato dei luoghi con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.
3. Al termine delle rispettive attività, gli organizzatori di manifestazioni, eventi, mostre o esposizioni, spettacoli viaggianti, nonché gli operatori commerciali su area pubblica presso posteggi isolati, nei mercati

saltuari o di servizio conferiscono i rifiuti derivanti da tali attività secondo le modalità indicate dal gestore del ciclo dei rifiuti urbani e/o dall'Amministrazione comunale.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 21

Manomissione dei contenitori

1. È vietata l'estrazione di rifiuti dai cassonetti, dai cestini stradali e dai contenitori per la raccolta differenziata.

2. È vietato spostare cestini o cassonetti per rifiuti dal punto di collocazione stabilito dal gestore del ciclo dei rifiuti urbani e/o dall'Amministrazione comunale.

3. È vietato affiggere sui contenitori per la raccolta dei rifiuti, esemplificando, manifesti, avvisi, locandine nonché tracciare sui medesimi segni di qualsiasi tipo e in qualunque forma.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 22

Accensione di fuochi

1. È vietato su tutto il territorio comunale smaltire tramite combustione all'aperto rifiuti di qualsiasi genere.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica se i rifiuti vegetali provengono da colture colpite da malattie infettive delle piante. In tal caso è ammessa la combustione sul fondo di tali materiali, se l'interessato è munito di valida certificazione rilasciata dalle autorità competenti in materia.

3. il divieto di cui al comma 1 non si applica altresì se i rifiuti vegetali provengono da attività di coltivazione e vengono inceneriti al suolo rispettando le prescrizioni di cui all'art. 182 c. 6 bis del D.Lgs. 152/2006 e deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 610/2015.

4. L'uso di bracieri e caminetti nei giardini, nei cortili privati è consentito quando sono adottate tutte le cautele necessarie ad evitare pericolo o disturbo al vicinato.

5. Salvo che il fatto non costituisca reato, chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 23

Tutela delle aree verdi

1. Il presente articolo si applica alle aree verdi pubbliche e private ad uso pubblico.

2. Nelle aree verdi è vietato:

a) provocare rumori molesti;

b) calpestare aiuole di piante e fiori;

c) strappare rami e cogliere fiori;

d) danneggiare le piante ed i tappeti erbosi;

e) circolare con veicoli a motore ad esclusione di quelli adibiti alle operazioni di manutenzione e vigilanza;

f) spargere sostanze e liquidi dannosi per la vegetazione;

g) manomettere le attrezzature installate;

h) immergersi nei laghi, bacini artificiali e nelle fontane;

i) campeggiare e bivaccare quando non espressamente autorizzato dall'Amministrazione comunale;

j) accedervi quando sono chiuse in tutto o in parte;

k) occupare i tappeti erbosi durante le operazioni manutentive.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art.24

Distribuzione di materiale pubblicitario

1. La distribuzione di materiale pubblicitario è ammessa solo nelle mani del destinatario o a domicilio purché venga effettuata con modalità non invasive.
2. È vietato lanciare o abbandonare materiale pubblicitario su area pubblica.
3. È vietato porre pubblicità commerciale sui veicoli in sosta.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00. Chi organizza il volantaggio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00.

Art. 25

Divieto d'esposizione

1. È vietato, senza autorizzazione comunale, esporre su area aperta al pubblico transito o in vista dalla medesima, targhe, iscrizioni, insegne, lapidi, cartelli o altri mezzi pubblicitari fatta eccezione per il contenuto delle vetrine delle attività commerciali e dei pubblici esercizi.
2. Sono consentite deroghe in relazione all'esposizione negli ambiti silvo-pastorali di cartelli inerenti alla segnaletica direzionale ed informativa, nonché bacheche con annotazioni storiche, botaniche e faunistiche.
3. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 26

Divieti di manomissione

1. È vietato coprire, spostare, danneggiare o sporcare targhe riportanti la denominazione delle vie o altre indicazioni di pubblica utilità, tabelle e piastrelle dei numeri civici, pennoni, corpi illuminanti e relativi sostegni, le attrezzature e giochi installati in piazze e parchi comunali ed ogni altra attrezzatura posta nell'ambito o a servizio d'aree adibite ad uso pubblico.
2. È vietato sporcare, macchiare, danneggiare e colorare i muri degli edifici, qualsiasi altro manufatto, la pavimentazione stradale, porte ed infissi.
3. È vietato scrivere e disegnare sui muri e su tutte le superfici ed infissi esterni.
4. L'Amministrazione comunale può cancellare, rimuovere o riparare avvisando con congruo anticipo i possessori degli immobili.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 ad € 480,00.
6. Qualora la violazione sia realizzata mediante l'affissione di manifesti, cartelli, locandine o altri mezzi pubblicitari, della stessa risponde in solido il soggetto che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, salvo che provi che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
7. Il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido riparano integralmente i danni arrecati e li risarciscono.
8. Il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido possono riparare anche mediante il loro personale intervento di ripristino. Le modalità di ripristino sono concordate con l'Amministrazione comunale.

Art. 27

Divieti d'utilizzo

1. È vietato salire su monumenti, fontane, cancellate, muri di cinta, recinzioni e alberi o arrampicarsi all'esterno d'edifici pubblici e privati aggettanti su area pubblica, se non per eseguire operazioni di riparazione o manutenzione nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

2. È consentito prelevare acqua dalle fontane pubbliche con recipienti o con altri mezzi, se l'operazione non compromette il costante uso pubblico della risorsa idrica e le attrezzature usate non sono d'ostacolo o di pericolo per la circolazione stradale.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 28

Conservazione e manutenzione d'edifici e manufatti

1. I proprietari d'edifici e manufatti antistanti aree pubbliche o adibite a pubblico transito o visibili dalle medesime aree conservano le facciate degli edifici e tutte le strutture fisse o mobili degli stessi e relative pertinenze in buono stato ai fini della sicurezza e salute pubbliche.

2. I proprietari e possessori d'edifici ripristinano con sollecitudine intonaci o cornicioni anche se solo parzialmente lesionati, tegole sporgenti, camini instabili, canali pluviali intasati o forati e tutte le cose che minaccino di cadere al suolo.

3. I proprietari e possessori d'edifici delimitano e segnalano la parte di struttura lesionata.

4. Gli interventi di recinzione in condizioni di emergenza sono ammessi senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico se è subito informato il Corpo di Polizia municipale e non è necessario sospendere la circolazione stradale ovvero apportare deviazioni sulla carreggiata. L'occupazione è regolarizzata nelle successive quarantotto ore.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 ad € 480,00.

Art. 29

Numerazione civica

1. La numerazione civica è stabilita e gestita dal Comune in conformità alla specifica normativa e secondo criteri e modalità fissati dal Servizio preposto.

2. Le targhette di numerazione civica interna ed esterna sono acquisite ed installate a cura e spese del proprietario. Il medesimo le mantiene in buono stato e ne assicura la visibilità dall'area di libero accesso, pubblica o privata.

3. In sede di prima applicazione del presente regolamento i proprietari d'immobili installano le targhette mancanti o ripristinano quelle usurate entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00. I trasgressori adempiono le disposizioni dei commi 2 e 3 entro sette giorni dalla contestazione dell'infrazione.

CAPO V CURA DEGLI ANIMALI

Art. 30

Finalità ed ambito d'applicazione

1. Il Comune di Folgaria promuove il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
2. Il presente capo, salvo quanto diversamente previsto, si applica agli animali d'affezione.
3. Il presente capo non si applica:
 - a) alle attività economiche inerenti all'allevamento di animali o ad esso connesse;
 - b) alla detenzione di volatili ad uso venatorio autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.
4. Divieti in generale di cui al presente capo e oneri di comportamento ulteriori fissati dall'art. 34, non si applicano a soggetti invalidi che fanno uso di cane guida per la deambulazione.

Art. 31

Disposizioni e divieti generali

1. I detentori di animali di qualsiasi specie, in relazione alle circostanze concrete, assicurano il benessere degli animali ed adottano ogni precauzione idonea ad evitare pericolo, danno o disturbo alla collettività.
2. Gli animali, in rapporto alle dimensioni, alla forza ed al grado di aggressività sono condotti da persone di condizione psico-fisica adeguata.
3. Nei luoghi privati, gli animali possono essere lasciati liberi se un'idonea recinzione impedisce qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite a pubblico transito.
4. Il detentore di animali, qualora, nonostante l'idonea recinzione, gli animali da area privata disturbino o spaventino chi percorre le aree limitrofe adibite a pubblico transito, installa opportune barriere oscuranti.
5. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale.
6. Chi viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €80,00 a € 480,00 di cui all'articolo 5 rubricato: sanzioni, comma 1 della legge 14 ottobre 1991, n. 281, recante "*legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*".
7. Chi viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 32

Uso di sostanze velenose

1. È vietato spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 ad € 480,00, salvo che il fatto costituisca reato.

Art. 33

Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. È consentito su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Folgaria l'accesso degli animali d'affezione solo se accompagnati dal detentore. Per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, fermi restando ulteriori divieti o restrizioni imposte dal gestore del servizio.

2. Il detentore degli animali sui mezzi di trasporto pubblico cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno.
3. Gli animali appartenenti a specie selvatiche o animali di comprovata pericolosità non sono trasportabili sui mezzi di trasporto pubblico.
4. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi possono rifiutare, anche tramite eventuale preventiva comunicazione telefonica, il trasporto di animali ad esclusione dei cani guida per non vedenti.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00, salvo che il fatto costituisca reato.

Art. 34
Pulizia di luoghi pubblici

1. Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o aperte al pubblico nei centri abitati porta con sé sacchetti e paletta adeguati alle dimensioni degli animali per la rimozione delle loro feci. L'attrezzatura è mostrata a richiesta degli organi di vigilanza.
2. I detentori di animali rimuovono le feci prodotte dai medesimi con le attrezzature di cui al comma precedente.
3. I contenitori usati sono depositati ben chiusi nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani o nei cestini stradali.
4. È vietato consentire ad animali di urinare su edifici, monumenti, veicoli in sosta e alle aiuole dei parchi pubblici.
5. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo gli animali condotti da disabili, da operatori del soccorso, dalle forze dell'ordine e della Polizia locale.
6. Chi viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 15,00 ad € 90,00, per le altre violazioni del presente articolo si applica invece la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 35
Disturbo da animali

1. I detentori di animali adottano tutti gli opportuni provvedimenti per evitare qualsiasi disturbo alla collettività.
2. È vietato detenere nel centro abitato animali che producano rumori o odori tali da arrecare gravissimi e ripetuti inconvenienti.
3. L'Amministrazione comunale, qualora accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su proprietà privata, provoca gravissimi inconvenienti igienici può, su parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ordinarne l'allontanamento.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 36
Cani

1. I cani sono condotti:
 - a) al guinzaglio, e se necessario, con la museruola nei locali pubblici;
 - b) al guinzaglio lungo vie ed altri luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - c) al guinzaglio e con la museruola lungo vie e luoghi pubblici o aperti al pubblico in situazioni di affollamento nelle quali non sia possibile evitare il contatto con persone.Durante la conduzione del cane nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il guinzaglio va utilizzato ad una misura non superiore a mt. 1,50.

2. Ai cani, accompagnati dal loro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e d'uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo divieto reso palese con idonea segnaletica.
3. È vietato l'accesso ai cani:
 - a) in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini;
 - b) nelle scuole e loro pertinenze funzionali se non è giustificato da scopi didattici o di polizia;
 - c) in luoghi di cura, fatti salvi gli ambulatori veterinari e i luoghi ove è praticata la pet-therapy;
 - d) nei luoghi di culto.
4. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde d'uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani dotati anche delle opportune attrezzature. In queste aree i cani possono muoversi, correre e giocare sguinzagliati, senza museruola e sotto la vigile responsabilità dei loro accompagnatori.
5. I cani accedono a tutti i luoghi aperti al pubblico, fatta eccezione per quelli in cui l'accesso è vietato da altre norme o da specifica determinazione dell'esercente resa palese al pubblico tramite avviso ben visibile.
6. I detentori iscrivono i loro cani all'anagrafe canina.
7. Quando non è possibile individuarne il proprietario, il cane vagante su area pubblica o aperta al pubblico è catturato e dato in custodia al rifugio per animali randagi convenzionato con l'Amministrazione comunale, dopo i previsti controlli sanitari (qualora l'animale versi in evidenti condizioni di salute precarie).
8. I cani impiegati nella pastorizia per radunare il bestiame ed i cani da caccia nelle località fuori del centro abitato, quando in epoca consentita sono accompagnati dal detentore autorizzato alla pratica venatoria e si trovino nell'atto di caccia, circolano senza guinzaglio e museruola.
9. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 37
Gatti

1. Per colonia felina s'intende un gruppo di gatti liberi e frequentanti abitualmente lo stesso luogo.
2. Le colonie feline stanziate sul territorio comunale, quando individuate, sono censite dall'Amministrazione comunale.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti sono effettuati in collaborazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, eventualmente avvalendosi d'Associazioni protezionistiche, per esigenze sanitarie o significative variazioni nella pianificazione urbanistica.
4. Chi si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti rispetta le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e pulendo la zona dove i gatti sono alimentati.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

CAPO VI

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DALLE IMMISSIONI FASTIDIOSE

Art. 38

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dei relativi decreti di applicazione, nonché in esecuzione del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/Leg. e successive modifiche.
2. Non sono soggette al presente capo, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/Leg. e successive modifiche, le attività temporanee a carattere agricolo-forestale svolte nelle aree agricole, a bosco, a pascolo o nelle aree protette come definite dal PRG vigente.

Art. 39

Definizioni

1. Ai fini del presente capo, si definiscono:
 - a) Attività rumorosa: l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
 - b) Attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento.

Art. 40

Attività rumorose nell'ambito di pubblici esercizi o circoli privati o di manifestazioni all'aperto ed assimilabili

1. Sono da considerare attività rumorose a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all'art. 2 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi, a supporto dell'attività principale autorizzata, o presso circoli privati, qualora nell'arco del mese esse non superino le 4 volte in ambiente esterno e le 8 volte in ambiente confinato.
2. Sono analogamente da considerare attività rumorose a carattere temporaneo quelle (musica, comizi, utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione) esercitate in luogo pubblico o aperto al pubblico nell'ambito di spettacoli, feste popolari, sagre, celebrazioni, luna park, manifestazioni turistiche e sportive, nonché di manifestazioni musicali, di partito, sindacali, di beneficenza ed assimilabili, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.
3. L'utilizzo dei campi di gioco, pubblici o aperti all'uso pubblico, all'aperto nei pressi delle abitazioni che comporta l'utilizzo di voce alta per comunicare tra giocatori o comunque l'emissione di rumori è consentito solo nei periodi di cui all'articolo 42.
4. Qualora l'utilizzo degli impianti di ricircolo dell'aria, di refrigerazione o condizionamento ambienti e celle di conservazioni, degli impianti o gruppi elettrogeni, le ventole e gli elettrodomestici in generale compresi i televisori o le radio, possa arrecare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività dell'ambiente o abitativo di terzi, devono essere rispettati i periodi di intervallo di cui all' articolo 42.
Gli impianti di diffusione sonora impiegati devono, comunque, essere opportunamente collocati e schermati, in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 10 comma 3, della Legge 447/95 del pagamento di una somma da € 258,23 ad € 10.329,14.

Art. 41

Attività rumorose nell'ambito di cantieri edili, stradali e assimilabili

1. Sono da considerare attività rumorose a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all'art. 2 del presente regolamento, quelle esercitate presso i cantieri edili, stradali ed assimilabili, pubblici o privati, nell'ambito dell'attività principale autorizzata, nonché l'esercizio di professioni, mestieri o attività rumorosa quali le attività artigianali, del lattoniere, del fabbro, del falegname, del meccanico, le attività inerenti ai venditori ambulanti, ai maestri di canto e/o musica, agli istruttori sportivi quando usano il megafono, nonché qualsiasi altra attività che per essere svolta regolarmente necessita di una considerevole emissione rumorosa che possa arrecare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane.
2. Gli impianti e le attrezzature impiegati devono, comunque, essere conformi alle direttive comunitarie e mantenuti in modo da garantire il rispetto degli standard di cui al certificato di omologazione.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 10 comma 3, della Legge 447/95 del pagamento di una somma da € 258,23 ad € 10.329,14.

Art.42

Orari delle attività rumorose

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo di cui all'art. 40, è consentito in deroga ai valori massimi ammissibili dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 24.00, per un arco temporale non superiore, comunque, alle 8 ore giornaliere complessive.
2. Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo di cui all'art. 41, è consentito in deroga ai valori massimi ammissibili dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30 dal lunedì al sabato.
3. All'interno del centro storico, nel periodo compreso dal 1° luglio ed il 31 agosto, l'attività di cui all'art. 47, richiamata dal 2° comma del presente articolo, è consentita dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 10 comma 3, della Legge 447/95 del pagamento di una somma da € 258,23 ad € 10.329,14.

Art. 43

Modalità per l'autorizzazione in deroga e la comunicazione

1. Le attività di cui al presente capo sono soggette a comunicazione, formulata su apposito modulo, che deve pervenire al protocollo del Comune entro 5 giorni lavorativi dall'inizio dell'attività.
2. Deroghe agli orari o intervalli previsti dal presente regolamento sulle emissioni rumorose possono essere concesse dal Sindaco su richiesta scritta e motivata, prescrivendo eventualmente il rispetto di specifici valori limite assoluti, la limitazione degli orari e dei giorni di attività, le ulteriori modalità di natura tecnica, organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo e l'obbligo di informare la popolazione interessata.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 10 comma 3, della Legge 447/95 del pagamento di una somma da € 258,23 ad € 10.329,14.

Art. 44

Rumori molesti all'aperto e nelle abitazioni

1. Per quanto riguarda i rumori molesti all'aperto e nelle abitazioni si applica quanto previsto dall'art. 659 del Codice Penale (Art. 659 del Codice Penale: "*Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è*

punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a trecentonove euro. Si applica l'ammenda da centotre euro a cinquecentosedici euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità").

Art. 45

Condizione di impiego per attrezzature da giardino e similari

1. L'uso di apparecchiature ed attrezzi da giardino e similari (tosaerba, motoseghe, ecc.), per la coltivazione ed irrigazione dei campi, per i trattamenti antiparassitari delle colture, per le pulizie, per il pompaggio di acqua o altri liquidi e per ogni altra attività devono essere utilizzate in modo da non arrecare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane del vicinato. L'impiego di dette macchine rumorose deve essere sospeso, qualora arrechi fastidio o disturbo, dalle ore 19.00 alle ore 09.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.30.
2. Le apparecchiature e gli attrezzi devono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie, e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 10 comma 3, della Legge 447/95 del pagamento di una somma da € 258,23 ad € 10.329,14.

Art. 46

Autolavaggi

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici e non, installati nei pressi o in aree confinanti con zone residenziali, e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito, al fine di tutelare dal disturbo le occupazioni o il riposo delle persone, nei giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 20.00 e nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e, comunque, nel rispetto dei limiti di legge.
2. Tali orari non si applicano per i sistemi di autolavaggio collocati in aree commerciali e produttive così come individuate dal Piano Regolatore Generale.
3. Gli autolavaggi di nuovo insediamento devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno 100 metri dalle stesse.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 10 comma 3, della Legge 447/95 del pagamento di una somma da € 258,23 ad € 10.329,14. Per le violazioni di cui al comma 3, si applica la chiusura dell'attività da disporsi con provvedimento del Sindaco.

Art. 47

Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica è consentita unicamente in forma itinerante dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, fatto salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 10 comma 3, della Legge 447/95 del pagamento di una somma da € 258,23 ad € 10.329,14.

Art. 48

Allarmi antifurto

1. Gli allarmi sonori privati udibili all'esterno delle proprietà stesse, all'interno del centro storico, nel periodo compreso dal 1° luglio ed il 31 agosto, non possono avere durata continua o impulsiva (intervallata) superiore ai due minuti primi complessivi. Al di fuori di detti periodi gli allarmi non possono avere durata continua o impulsiva superiori ai cinque minuti primi complessivi. Viene assunto come

continuo un rumore caratterizzato da una cadenza di ripetizione elevata. Viene assunto come impulso un rumore caratterizzato da una successione di singoli eventi sonori di breve durata percepibili distintamente. Nel caso in cui i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli con emissione sonora continua o impulsiva superino i tre minuti primi complessivi ed arrechino fastidio o disturbo al riposo ed alle attività delle persone, i veicoli stessi, quale sanzione accessoria, possono essere rimossi e condotti in luoghi custoditi o all'interno di edificio dove il disturbo possa essere contenuto. Può inoltre essere effettuata, anche in riferimento alle sorgenti sonore fisse, in alternativa alla rimozione, ogni operazione tecnica per interrompere l'emissione sonora. Tali operazioni tecniche dovranno essere effettuate da personale esperto in modo tale da non arrecare danni al veicolo o alle cose o agli edifici, comunque limitando gli stessi al minimo che resteranno a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 10 comma 3, della Legge 447/95 del pagamento di una somma da € 258,23 ad € 10.329,14.

Art. 49

Attività rumorose di servizi pubblici essenziali

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146. Sono fatte salve le cause di esclusione della responsabilità previsti dall'art. 4 della L. 24 novembre 1981, n. 689.
2. Sono esonerati dal rispetto degli orari e intervalli previsti dal presente regolamento gli operatori addetti alla raccolta e svuotamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e alla conduzione della spazzatrice, i quali dovranno adottare ogni possibile cautela atta ad eliminare o comunque attenuare le emissioni rumorose.
3. La deroga è altresì concessa per i cantieri connessi con il ripristino urgente dei servizi pubblici essenziali (linee telefoniche e elettriche, condotte fognarie, ecc.).

Art.50

Documentazione tecnica

1. La documentazione di impatto acustico, la documentazione previsionale del clima acustico e la relazione acustica per la progettazione degli edifici sono redatte conformemente a quanto stabilito dalla normativa nazionale e provinciale, nonché dalle normative tecniche in vigore al momento della presentazione della domanda di concessione o autorizzazione ovvero della comunicazione.

Art. 51

Sanzione accessoria

1Al trasgressore e agli obbligati in solido sono altresì addebitate, quale sanzione amministrativa accessoria, le spese sostenute per interrompere l'emissione rumorosa o per la chiamata, rimozione e custodia del veicolo o di altra macchina, attrezzatura, apparecchio o strumento, In caso di mancata conciliazione della violazione si eseguono le procedure previste dall'art. 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 secondo le norme di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 698 anche al recupero delle spese di ogni operazioni tecnica effettuata per limitare o interrompere l'emissione sonora non regolamentare.

Art. 52

Misurazioni e controlli

1. L'Amministrazione comunale provvede al rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, anche per mezzo di misurazioni fonometriche qualora necessarie.

2. Sono incaricati di effettuare il controllo sull'osservanza delle presenti disposizioni, oltre agli organi indicati dall'art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689, anche il Geometra comunale addetto alla rilevazione fonometrica delle emissioni sonore, il Capo Cantiere ed il Capo Tecnico comunale se muniti di tesserino di riconoscimento firmato dal Sindaco. L'Amministrazione comunale può altresì disporre controlli nei confronti degli interventi di cui agli articoli da 45 a 50, al fine di valutare la coerenza dei dati progettuali con quanto realizzato.

Art. 53

Campagne di sensibilizzazione e informazione

1. L'Amministrazione comunale promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione, in particolare nelle scuole, allo scopo di rendere partecipe la popolazione dei problemi connessi con l'inquinamento acustico.

CAPO VII ATTIVITÀ AGRICOLA

Art. 54

Norme per l'utilizzo d'antiparassitari e presidi sanitari

1. È consentito l'utilizzo di antiparassitari e presidi sanitari esclusivamente per scopi agricoli ed ornamentali, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni espresse sull'etichetta di ciascuna confezione, soprattutto rispettando dosaggi e tempi di carenza. Chiunque impieghi prodotti fitosanitari deve adottare ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità ed il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.
2. È vietato l'uso di insetticidi, acaricidi e diserbanti durante la fioritura dei frutteti.
3. È vietato raggiungere con le miscele antiparassitarie, in sede di preparazione e di irrorazione, edifici pubblici o privati e luoghi pubblici.
4. I trattamenti sono effettuati nella situazione di calma di vento.
5. È ammesso l'utilizzo di atomizzatori e nebulizzatori solo a distanza superiore a trenta metri da abitazioni, edifici o luoghi pubblici e altri fondi privati. A distanza minore di trenta metri è ammesso il trattamento solo con mezzi manuali (lance) a pressione moderata, indirizzando il getto verso il fondo agricolo o utilizzando la modalità del trattamento localizzato.
6. Gli orari dei trattamenti nella fascia di trenta metri dal confine, fatta eccezioni per situazioni di emergenza segnalate dal servizio tecnico competente, saranno stabiliti mediante successivo provvedimento dell'Amministrazione comunale.
7. È obbligatorio controllare accuratamente lo stato e mantenere efficienti le chiusure e le condutture (rubinetti, giunti, ecc.) delle macchine usate.
8. Chiunque effettui il trattamento con prodotti fitosanitari deve:
 - a) porre la massima attenzione affinché non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, interrompere il trattamento;
 - b) evitare l'utilizzo in condizione di temperatura elevata;
 - c) orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata d'aria allo sviluppo vegetativo e regolare il flusso affinché investa con le gocce erogate solo la vegetazione;
 - d) adottare tutte le precauzioni per evitare la perdita di miscele e schiume lungo le strade;
 - e) spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strada;
 - f) controllare accuratamente lo stato e mantenere efficienti le chiusure e le condutture (rubinetti, giunti, ecc.) delle macchine usate.
9. Le miscele sono preparate unicamente presso l'azienda agricola, all'aperto o in locali ben ventilati.
10. È vietato preparare miscele in fontane, corsi d'acqua, pozzi ed opere di presa di acquedotti ed in prossimità dei medesimi.
11. È vietato il lavaggio delle attrezzature impiegate per l'irrorazione nei luoghi indicati al comma precedente e comunque laddove vi sia il rischio di contaminare falde o corpi idrici destinati all'approvvigionamento idro-potabile. È proibita la formazione di pozzanghere. Il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata è effettuato in modo che la miscela, non trascinata ed il bocchettone di carico sia munito di apposito coperchio di tenuta.
12. I prodotti antiparassitari e fitosanitari sono conservati in idonei bacini di contenimento.
13. Le miscele residue ed i contenitori vuoti venuti a contatto con i prodotti fitosanitari sono smaltiti nel rispetto delle disposizioni vigenti per i rifiuti speciali.
14. È vietata la diffusione di presidi sanitari con mezzi aerei.

15. Il Comune può concedere deroghe alle disposizioni riguardanti le distanze da rispettare nell'effettuazione dei trattamenti, purché vengano adottati idonei sistemi per circoscrivere la diffusione dei prodotti fitosanitari.

16. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 ad € 480,00.

Art. 55

Norme di prevenzione e protezione individuale

1. I presidi sanitari utilizzati in agricoltura sono conservati nelle confezioni originali in locali o armadi chiusi a chiave, non raggiungibili da bambini, da estranei o da animali e lontani da cucine, dispense e depositi di prodotti destinati all'alimentazione umana e animale.

2. I recipienti per la preparazione dei prodotti sono usati esclusivamente per tale scopo.

3. Gli antiparassitari agricoli non sono usati per combattere i parassiti dell'uomo o degli animali.

4. In fase di preparazione e di irrorazione si usano idonei mezzi di protezione individuale.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 ad € 480,00.

Art. 56

Allontanamento di volatili

1. L'impiego di dispositivi rumorosi e automatici per l'allontanamento di volatili è consentito ad una distanza superiore a trecento metri da edifici abitati.

2. L'utilizzo di tali strumenti è consentito dalle ore sette alle ore ventuno.

3. Essi sono utilizzati programmando un intervallo di almeno cinque minuti tra le emissioni sonore.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

CAPO VIII COSE MOBILI RITROVATE

Art. 57

Disposizioni generali

1. Il presente capo integra la disciplina delle funzioni attribuite dal codice civile, libro III, capo III, sezione I, articoli 927 e seguenti all'Amministrazione comunale in materia di cose mobili ritrovate.
2. L'Amministrazione comunale attiva, nel proprio ambito organizzativo, e precisamente presso gli uffici del servizio di polizia locale un ufficio oggetti rinvenuti con il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate nel territorio del Comune di Folgaria.
3. Agli effetti del presente capo, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

Art. 58

Esclusioni

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
 - a) alle armi, munizioni e esplosivi;
 - b) ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione tramite il quale è possibile individuare il proprietario.

Art. 59

Ritrovamento

1. Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l'Amministrazione comunale è accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione e le circostanze del ritrovamento.
2. Al ritrovatore è rilasciata ricevuta della cosa consegnata all'Amministrazione comunale con indicazione della disciplina vigente per la restituzione.

Art. 60

Acquisto della proprietà delle cose mobili ritrovate

1. La cosa mobile ritrovata, trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione, senza che il proprietario si sia presentato per chiederne la restituzione, è messa a disposizione del ritrovatore. Egli la può ritirare entro novanta giorni dalla predetta data.
2. Il ritrovatore è tempestivamente informato con comunicazione personale della disponibilità della cosa o dell'avvenuta consegna della medesima al proprietario.
3. Il Comune è proprietario della cosa quando il proprietario non ne abbia chiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della data di pubblicazione e siano trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che il ritrovatore abbia ritirato l'oggetto.
4. Le disposizioni, relative all'acquisto della proprietà, non si applicano ai dipendenti del Comune o di altri Enti o Istituti per le cose ritrovate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 61

Vendita necessaria

1. Le cose mobili ritrovate sono vendute, se le circostanze quali, esemplificando, loro deperibilità, mancanza di spazio o attrezzature per la loro custodia lo richiedono. L'operazione è descritta in apposito processo verbale.

Art. 62

Cosa appartenente a persona identificabile

1. L'Amministrazione comunale avvisa dell'avvenuto deposito il proprietario o lo smarritore, se la cosa mobile ritrovata presenta elementi sufficienti alla loro immediata identificazione.
2. L'Amministrazione comunale, se la cosa mobile ritrovata presenta solo qualche elemento utile alla identificazione del proprietario o smarritore, può esperire, nei limiti della normale diligenza, ricerche per identificarli ed avvisarli.

Art. 63

Restituzione

1. L'Amministrazione comunale accerta a quale titolo (proprietario o delegato) la persona intende ritirare la cosa mobile ritrovata. La delega ha forma scritta ed è sempre accompagnata da una copia fotostatica di un documento di identità del proprietario delegante.
2. Chi si dichiara titolare della cosa mobile smarrita e ritrovata la descrive in modo particolareggiato ed esibisce l'eventuale denuncia di smarrimento o furto.
3. L'Amministrazione comunale non fornisce informazioni sulle cose mobili depositate, né consente la visione delle stesse, fatta eccezione per chiavi e oggetti privi di valore non registrati.
4. Chi ritira la cosa mobile depositata, esibisce un documento d'identificazione e sottoscrive una dichiarazione d'avvenuta consegna.

Art. 64

Restituzione di documenti

1. I documenti ritrovati, relativi a persone residenti nel Comune di Folgaria, quali, esemplificando, carte d'identità, passaporti, patenti di guida, libretti di circolazione, tessere sanitarie e fiscali, assegni di conto corrente, libretti di risparmio, carte di credito, tessere bancomat, tessere di identificazione, abbonamenti e tessere universitarie sono inviati dall'Amministrazione comunale al soggetto o all'Ufficio emittente.
2. I documenti, ritrovati e consegnati, relativi a persone non residenti nel Comune di Folgaria sono inviati ai Comuni di residenza per la loro restituzione, non prima di trenta giorni dal ritrovamento.
3. I documenti relativi ai cittadini stranieri non residenti nel Comune di Folgaria, sono inviati ai rispettivi Consolati o Ambasciate per la loro restituzione, non prima di trenta giorni dal ritrovamento.
4. I documenti ritrovati possono essere consegnati ai diretti interessati qualora questi lo chiedano espressamente all'Amministrazione comunale.

Art. 65

Cose prive di valore commerciale

1. Non sono registrati oggetti privi di valore quali, esemplificando, chiavi, indumenti, agendine, foto e altro secondo il prudente apprezzamento dell'addetto al servizio di Polizia locale. Detti oggetti sono mantenuti per un periodo non inferiore a tre mesi e quindi smaltiti con apposito verbale.
2. Oggetti deperibili o consegnati in cattivo stato, sono eliminati per motivi d'igiene, trascorse quarantotto ore dal loro deposito. Eventuali documenti sono trattenuti per la loro *restituzione*.

Art. 66

Rimborso spese per il deposito e per gli accertamenti

1. Il proprietario o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, rimborsano all'Amministrazione comunale le eventuali spese per gli accertamenti di cui all'articolo 71 del presente regolamento, nonché, ai sensi del codice civile, articolo 929, comma 2, e nella misura stabilita dalle tariffe vigenti, le spese sostenute per il deposito.

CAPO IX

ESERCIZIO DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO SU STRADA

Art. 67

Esercizio libero dell'arte e dello spettacolo su strada

1. Il Comune di Folgaria riconosce l'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada quale fenomeno culturale da esercitarsi sul territorio comunale, nei limiti del presente capo.
2. Il Comune di Folgaria può individuare ed identificare con apposita segnaletica, posizioni nelle quali, dalle ore nove alle ore ventidue nel periodo estivo e dalle ore nove alle venti nei restanti periodi dell'anno, si possa esercitare, senza previa comunicazione ed anche amplificando, i suoni l'arte e lo spettacolo su strada.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 e alla sanzione accessoria della proibizione di esibirsi per un mese dal giorno in cui diviene definitiva la sanzione applicata.

Art. 68

Limiti soggettivi all'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada

1. L'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada con emissioni vocali e sonore in luoghi diversi da quelli individuati dal Comune di Folgaria è soggetto a comunicazione, per un massimo di dieci giornate per anno solare, per artista.
2. La comunicazione è presentata personalmente al servizio di Polizia locale, per ogni esibizione, nei tre giorni precedenti il giorno individuato per la esibizione.
3. La copia della presa d'atto della comunicazione, rilasciata dal servizio di Polizia locale, è esibita dall'interessato su richiesta degli organi di vigilanza.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 e alla sanzione accessoria della proibizione di esibirsi per un mese dal giorno in cui diviene definitiva la sanzione applicata.

Art. 69

Modalità nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada

1. Nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada non è praticato il commercio su aree pubbliche ad eccezione della vendita di proprie opere di carattere creativo e d'ingegno, non è ostacolata altra iniziativa economica privata o pubblica, non è recato disturbo alle persone, non è chiesto il pagamento di un biglietto, né un preciso corrispettivo per l'esibizione. È consentita, esclusivamente, l'offerta "a cappello".
2. L'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada è vietato nelle immediate adiacenze di siti sensibili quali strutture sanitarie ed assistenziali e quelle adibite a servizi educativi. Sono inoltre classificati siti sensibili, ai fini del presente comma, i luoghi di culto e i cimiteri durante le funzioni religiose.
3. Nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada in luoghi diversi da quelli individuati dal Comune di Folgaria è vietato amplificare i suoni con strumentazione aggiuntiva.
4. Nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada in luoghi diversi da quelli individuati dal Comune di Folgaria, per ogni via o piazza, per ogni giorno, le esibizioni con emissioni vocali e sonore durano, durante il periodo estivo, due ore tra le nove e le dodici e due ore tra le quindici e le ventidue, mentre nei rimanenti periodi dell'anno due ore tra le ore nove e le dodici e due ore tra le quindici e le venti.
5. Chi si esibisce con emissioni vocali e sonore in luoghi diversi da quelli individuati dal Comune di Folgaria lo può fare due ore al giorno.
6. I punti d'esibizione con emissioni vocali e sonore diversi da quelli individuati dal Comune di Folgaria distano tra di loro almeno cinquanta metri.

7. Chi viola le disposizioni del presente articolo, al di fuori delle ipotesi di reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 e alla sanzione accessoria della proibizione di esibirsi per un mese dal giorno in cui diviene definitiva la sanzione applicata.

Art. 70

Occupazione del suolo e utilizzo di superfici

1. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista non si protrae oltre il tempo necessario all'esibizione. Durante l'occupazione è garantita la mobilità di veicoli e pedoni.
2. Nell'esercizio di tecniche di disegno (madonnari) sono utilizzati materiali che non danneggiano il sedime stradale.
3. L'artista di strada è responsabile d'eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata causati dalla sua esibizione.
4. Il Comune di Folgaria declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti dal comportamento dell'artista.
5. L'artista da strada cura la pulizia dello spazio utilizzato, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione.
6. È vietato occupare lo spazio necessario per l'esibizione con strutture permanenti e fisse.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 e alla sanzione accessoria della proibizione di esibirsi per un mese dal giorno in cui diviene definitiva la sanzione applicata.

CAPO X ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 71

Mezzi mobili a scopo abitativo

1. Sul territorio comunale è vietato insediare a scopo abitativo strutture quali, esemplificando, tende, caravan, autocaravan o altri mezzi di soggiorno mobili, fuori dei complessi ricettivi turistici o dai campeggi mobili autorizzati, ad eccezione dei seguenti casi:

- a) insediamenti singoli occasionali, per un periodo non eccedente le ventiquattro ore, in zone dove non sia espressamente vietato;
- b) insediamenti su aree private, in stretta vicinanza a case di abitazione, destinati ad ospitare occasionalmente e gratuitamente parenti e affini del possessore dell'abitazione medesima;
- c) insediamenti di cui all'articolo 76, comma 2 del presente regolamento.

2. Per gli autocaravan utilizzati a scopo di turismo itinerante si applicano le speciali disposizioni dell'articolo 13, comma 3, della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, recante: "disciplina della ricezione turistica all'aperto".

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 72

Norme di convivenza

1. È vietato sul territorio comunale:

- a) sedere, sdraiarsi per terra sulle strade e loro pertinenze e su aree a pubblico transito;
- b) sdraiarsi sulle panchine e su altre strutture destinate alla generalità dei cittadini;
- c) rimuovere, spostare o manomettere panchine, fioriere e altre strutture poste a servizio dei cittadini su area pubblica;
- d) impedire il transito su percorsi e strutture realizzate per il superamento delle barriere architettoniche;
- e) mendicare nelle fiere e nei mercati, davanti a edifici pubblici, scuole, case di cura, luoghi di culto o destinati alla memoria dei defunti;
- f) sporcare i gabinetti pubblici;
- g) soddisfare i propri bisogni corporali al di fuori dei servizi igienici;
- h) immergersi o lavarsi o lavare animali nelle fontane pubbliche, come pure versare o far schizzare l'acqua delle medesime sul suolo o addosso ai passanti;
- i) lavare veicoli al di fuori delle aree appositamente attrezzate;
- l) esporre oggetti bagnati o innaffiare fiori o piante su terrazzi, balconi, davanzali aggettanti su aree pubbliche senza adottare le opportune precauzioni per evitare lo stillicidio;
- m) sbattere panni, tappeti, stuoie o altri oggetti polverosi da finestre, balconi, poggiali, ecc. di edifici che si affaccino su aree aperte al pubblico transito;
- n) esporre o stendere coperte, lenzuola, panni, biancheria, vestiti, ecc., sulle facciate di edifici aggettanti su aree aperte al pubblico transito;
- o) per i maggiori di anni dodici utilizzare gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei bambini
- p) utilizzare gli impianti e le attrezzature ludico - ricreative e sportive in modo difforme all'uso per le quali sono destinate e/o da quanto stabilito dall'Amministrazione comunale;
- q) sputare sulle strade e loro pertinenze e su aree a pubblico transito.

2. Chi viola le disposizioni dell'art. 85 comma 1 lett. g) e q) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

3. Chi viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 73

Detenzione e consumo di bevande alcoliche nelle aree verdi ed in quelle attrezzate per bambini e sportive

1. Salvo quanto previsto da altre disposizioni di legge, sono vietati la detenzione (ad eccezione di recipienti chiusi ed integri) ed il consumo di bevande alcoliche di ogni gradazione nei parchi e giardini del territorio comunale ove sono presenti aree attrezzate per bambini e/o sportive:

a) in tutta l'area se l'ampiezza totale è inferiore agli 1600 metri quadrati;

b) all'interno e nel raggio di trenta metri dal limite esterno delle aree attrezzate per bambini e delle aree sportive (quali a titolo esemplificativo: campi basket, pallavolo, campi da bocce, pista per pattini a rotelle, tavoli da ping pong) se l'ampiezza totale del parco/giardino è pari o superiore agli 1600 metri quadrati.

2. Il divieto, con la fascia di rispetto di cui al comma 1 lettera b), si estende altresì a tutte le aree attrezzate per bambini ed aree sportive ubicate su area pubblica o privata aperta ad uso pubblico.

3. Tale divieto non si applica qualora il consumo avvenga presso i plateatici concessi ai pubblici esercizi e nelle aree immediatamente prospicienti (limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi) nonché per attività, eventi o manifestazioni regolarmente autorizzate/promosse dall'amministrazione.

4. È altresì vietato il consumo di bevande alcoliche di ogni gradazione in tutta la zona circostante al Palasport di Folgaria nonché del Palazzetto del ghiaccio sito in via Nazioni Unite e nel relativo parcheggio interrato e pertinenze del medesimo (rampe, scale di accesso, vani, ecc..) salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, in occasione di eventi e/o manifestazioni;

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00. È sempre disposto il sequestro della merce ai sensi dell'art. 13 in relazione all'art. 20 (confisca) della Legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 74

Contrasto al fenomeno della prostituzione

1. In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento, ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali. Se l'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata, al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione del precetto di cui al presente articolo.

2. La violazione al precetto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 80,00 ad € 480,00.

Art. 75

Boschi, prati e pascoli di proprietà comunale

1. Nei boschi, nei prati e nei pascoli di proprietà comunale è vietato:

a) accedere e sostare con veicoli a motore salvo che sia diversamente e espressamente stabilito dall'Amministrazione comunale;

b) installare tende, caravan, autocaravan e ogni altra struttura di qualsivoglia materiale e per qualsiasi finalità, salvo quanto espressamente autorizzato dall'amministrazione comunale;

c) accendere fuochi di qualsiasi dimensione, anche controllati nonché gettare al suolo mozziconi di sigaretta/sigari/pipe e similari anche se spenti;

2. L'amministrazione comunale accorda deroghe per le attività di sfalcio erba, fienagione, silvo-pastorali, svolgimento di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche di rilevante interesse comunitario e di manutenzione delle piste per la pratica dello sci alpino e nordico compresi i relativi impianti valutando le

richieste alla luce della normativa ambientale, delle buone pratiche agronomiche e considerando gli usi e consuetudini locali.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano durante le operazioni di protezione civile, polizia forestale e venatoria nonché di soccorso.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Art.76
Abrogazioni

1. Dalla data d'entrata in vigore del regolamento sono abrogati:

a) il regolamento comunale in materia di inquinamento acustico adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 31.01.2005 e modificato con deliberazione consiliare n. 28 dd. 30.06.2010;

b) tutte le disposizioni del regolamento di igiene ambientale e gestione dei rifiuti adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 17 del 21.03.2005 non compatibili o identiche a quelle contenute nel presente regolamento;

c) tutte le disposizioni di qualsiasi carattere contenute in regolamenti e ordinanze del Comune di Folgaria, non compatibili con le disposizioni del presente regolamento.